



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di C.C. n. 114 del 30/11/2011
Modificato con delibera di C.C. n. 52 del 02/10/2017

Art. 1
Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, all'art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, nonché alla L.R. n. 13 del 03/08/2017.

Art. 2
Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, dall'art.4 D.L. n.50 del 24/04/2017, convertito in Legge n.96 del 21/06/2017, nonché dalla L.R. n.13 del 03/08/2017.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Arona.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.
5. Rientrano inoltre nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, così come definiti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3
Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento, in via generale ad uno o più dei seguenti compiti:
 - a) Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - b) Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per la attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - e) Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti Locali;
 - f) Incentivazione dei progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - g) Incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;

- h) Progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. In sede di bilancio di previsione deve essere specificatamente indicato a quale dei sopracitati compiti è destinata la riscossa per l'anno di riferimento.
 3. Eventuali economie realizzate in corso di esercizio restano vincolate per destinazione e potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4 **Soggetto passivo**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, ivi inclusi i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Arona.

Art. 4 bis **Responsabile degli obblighi tributari e agente contabile**

1. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
2. Con riferimento alle locazioni brevi, il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi), il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art.4 c.5-bis del D.L. 50/2017.
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui sopra assumono anche la funzione di agenti contabili.

Art. 5 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, fatta salva la determinazione in sede di prima applicazione.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Art. 6 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 7 Riduzioni

1. E' applicata una riduzione pari al 30% dell'imposta per i soggetti passivi, facenti parte di un gruppo di almeno 25 persone, che pernottano in alberghi a 3 e 4 stelle.

Art. 8 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al soggetto responsabile degli obblighi tributari l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il responsabile degli obblighi tributari provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Arona. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il responsabile degli obblighi tributari dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il responsabile degli obblighi tributari effettua il versamento al Comune di Arona delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno quindici del mese successivo con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - c) tramite procedure telematiche.
5. Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 9 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.6, le eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7, l'imposta dovuta, gli estremi del versamento di cui al precedente art. 8, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa, eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
4. I gestori delle strutture ricettive, in veste di agenti contabili, sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce.

5. Gli obblighi del presente articolo si intendono riferiti anche ai soggetti di cui alla Legge n.96 del 21/06/2017.

Art. 10 Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 9.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 11 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 9 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 12 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 13 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 14 Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

Articolo 15 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.
